

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Terza Bis

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9729 del 2018, proposto da [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED], [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via [REDACTED];

per l'annullamento:

- del decreto dirigenziale n. 101480 del 16 maggio 2018, recante misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, CONSIDERATO che la società [REDACTED] s.r.l. non ha dato attuazione al piano di risanamento aziendale, di cui all'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015 e decreto ministeriale n. 94033 del 13/01/2016, ha DECRETATO l'annullamento del decreto direttoriale n. 96405 del 22/06/2016 "con il quale è stato approvato il programma di Crisi aziendale della ditta S.R.L. [REDACTED] con sede in [REDACTED] ed unità di STRADA PROVINCIALE 107 KM 2,6 - 47010 - SAN MARTINO IN STRADA - LO per il periodo dal 12/02/2016 all'11/02/2017.";
- della comunicazione prot. n. 40/7253 del 23/04/2018 di avvio del procedimento di riesame del decreto direttoriale n. 96405 del 22/06/2016, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015;
- della nota del 21/03/2018, ad integrazione della nota del 20/01/2017, con la quale l'Ispettorato territoriale di Milano-Lodi ha riferito che, in conseguenza della decisione aziendale di dismettere le attività svolte presso la sede di San Martino in Strada, la compagine [REDACTED] s.r.l. ha comunicato l'avvio della procedura di mobilità nei confronti di tutto il personale ivi operante e composto da complessivi n. 10 lavoratori tutti in esubero. "In particolare, per quanto riguarda l'andamento dell'organico aziendale, l'organo ispettivo ha evidenziato che dei 10 lavoratori in Cigs 1 solo impiegato è ancora in forza mentre 9 lavoratori sono cessati di cui n. 3 a seguito di mobilità nell'anno 2016 e n. 6 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per soppressione della mansione, nell'anno 2017";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quelli prima indicati;

con espressa richiesta di dichiarazione di inefficacia del decreto dirigenziale n. 101480/18 citato e di conferma del decreto dirigenziale n. 96405/16

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 101480 /2018, con cui il Ministero delle politiche sociali ha annullato il provvedimento di concessione, in favore della società ricorrente, del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Riferisce che:

- a) in data 13 gennaio 2016, ha formulato domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 12 febbraio 2016, attesa la predisposizione di un piano di risanamento diretto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale, ai sensi dell'art. 21, commi I, lett. b), e III, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- b) il piano di risanamento, volto al riequilibrio dei fattori produttivi, da realizzare nei 12 mesi di "CIGS", prevedeva i seguenti specifici interventi: rendere la struttura più snella dal punto di vista dei costi; potenziare i mercati esteri con l'avvio di contratti di rappresentanza nei Paesi dove ci sono grandi investimenti nel settore oil & gas; razionalizzare gli investimenti in nuove attrezzature; avviare il processo di qualifica verso gli istituti accreditati; richiedere l'inserimento nelle vendor list dei players internazionali nel settore oil & gas;
- c) al programma di risanamento, ha accompagnato un piano di gestione degli esuberanti: l'azienda ha preventivato, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, un numero di esuberanti non superiore a 5, dichiarandosi disponibile al rientro di tutto il personale in CIGS nel caso di un effettivo incremento della capacità produttiva, nell'auspicato raggiungimento degli obiettivi fissati con il piano di risanamento;
- d) con decreto n. 96405 del 22 giugno 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione ha espressamente dichiarato la congruità del programma per "Crisi aziendale" e di conseguenza ha autorizzato, dal 12 febbraio 2016 sino al giorno 11 febbraio 2017, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 10 lavoratori addetti all'unità produttiva di San Martino in Strada;
- e) si è impegnata ad ampliare il proprio mercato di riferimento nel corso degli anni 2016 e 2017, cercando (senza, tuttavia, riuscirvi) di porre in essere nuovi rapporti negoziali, soprattutto in paesi strategici nel settore degli idrocarburi;
- f) quanto alla razionalizzazione degli investimenti in nuove attrezzature, la ricorrente, nel periodo 2016 e 2017, ha deciso di non investire in nuove attrezzature e macchinari, ma di noleggiarle di volta in volta e, soprattutto, di mantenere efficiente il parco automezzi e le attrezzature già possedute attraverso una costante manutenzione, per non deperire il valore;
- i) sempre nel periodo 2016 - 2017 di CIGS, sono stati avviati i preannunciati processi di qualifica verso istituti fondamentali per poter gareggiare per l'affidamento dei servizi oggetto della stessa qualifica, nella prospettiva di un ampliamento del proprio raggio di azione;
- j) infine, sempre con riferimento al medesimo periodo, ha ottenuto l'inserimento nelle vendor lists dei players internazionali del settore oil & gas e partecipato a numerose gare per la bonifica dei serbatoi e le manutenzioni poli-disciplinari off-shore indette dalle società ENI, AMIA ACQUE, Gas Plus, Dolphin Construction, non riuscendo, tuttavia, ad ottenere l'aggiudicazione e, di conseguenza, a potenziare la sua presenza soprattutto nei mercati esteri; nel corso del periodo di CIGS, nel rispetto del richiamato accordo sindacale del 1° dicembre 2015, ex artt. 24 e 24 bis del d.lgs. n. 148/2015, gli esuberanti hanno interessato solo 3 (tre) lavoratori;
- l) nonostante la [REDACTED] abbia pedissequamente attuato, in buona fede, il piano di risanamento programmato ed approvato dal Ministero resistente, come attestato, del resto, nella apposita perizia giurata, lo strumento del trattamento straordinario di erogazione salariale utilizzato per fronteggiare lo stato di crisi non ha, purtroppo, sortito gli effetti auspicati; come documentato, l'azienda ha posto in essere, nel periodo che va

dal 12 febbraio 2016 sino al giorno 11 gennaio 2017, tutte le iniziative programmatiche predisposte per la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione; nonostante ciò, tuttavia, non si è prodotto quel riequilibrio produttivo, finanziario e gestionale, tale da evitare una ulteriore drammatica restrizione dell'attività produttiva;

m) conseguentemente, nonostante le misure attuate, la ■■■ è stata costretta, di seguito al periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, a risolvere i rapporti di lavoro con ulteriori sei dipendenti addetti alla unità produttiva di San Martino in Strada.

Si è costituito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13 novembre 2018 è stata accolta l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica del 22 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 21, commi I, lett. b), e III, e 25, comma VI, d.lgs. n. 148/2015; grave difetto di istruttoria e motivazione.

Il motivo è fondato.

Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), del d.lgs n. 148/2015 deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Dal programma di risanamento, sorge a carico del datore di lavoro, l'impegno di attuare concretamente, durante la fase della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, una serie di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Ne discende che, per accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale, il datore di lavoro richiedente non è tenuto a raggiungere un determinato obiettivo finalizzato alla continuazione dell'attività aziendale ed alla salvaguardia dell'occupazione, ma a porre in essere il piano di risanamento già presentato e approvato, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

In queste obbligazioni, dunque, in cui l'oggetto è l'attuazione di un complesso di attività volte alla continuazione dell'attività aziendale, l'inadempimento del piano di risanamento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della predette attività.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta (vedi relazione del 21 marzo 2018, perizia del 12 luglio 2018 e relativi allegati), si evince che la ricorrente ha mantenuto impegno al programma di risanamento, non riuscendo tuttavia a fronteggiare la crisi economica-finanziaria ed a mantenere l'intera forza lavoro addetta all'unità produttiva.

Sul punto, peraltro, giova osservare che il Ministero resistente, in data 16 maggio 2018, in forza di un accertamento ispettivo del 12 marzo 2018, ha deciso di annullare la precedente decisione di concessione della CIGS in seguito ad una valutazione delle scelte aziendali assunte dalla compagine ricorrente successivamente al periodo di erogazione straordinaria del trattamento salariale (febbraio-luglio 2017).

D'altronde la scelta della ricorrente di procedere al licenziamento successivamente al periodo di erogazione straordinaria del trattamenti salariale è prevista dall'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 che prevede che l'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter

ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.

Tale previsione conferma che la salvaguardia dell'attività e/o della forza lavoro è la conseguenza solo eventuale del piano di risanamento ma non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione assunta dal datore di lavoro.

Il motivo, pertanto, deve essere accolto.

Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto: eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La censura è fondata.

La ricorrente, durante il periodo di fruizione della CIGS, ha risolto il rapporto di lavoro solo con tre unità contrariamente a quanto dedotto nel provvedimento impugnato, ove si assume che ogni tipo di attività è cessata nell'unità produttiva di San Martino in Strada e tutti i lavoratori sono stati licenziati progressivamente.

Con gli ulteriori motivi di ricorso viene dedotta intervenuta decadenza, dal potere di riesame, per mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dall'art. 25, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015. In particolare la ricorrente deduce che non sono stati rispettati, sia il termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione ispettiva al competente ufficio ministeriale, che il termine generale di conclusione del procedimento di riesame stabilito in successivi 90 giorni.

La censura è infondata.

In via generale va ricordato che la perentorietà del termine deve essere espressamente stabilita dalla legge o, nel silenzio, può comunque essere ricavata da altre disposizioni di legge che disciplinano le conseguenze in caso di mancato rispetto del termine stabilito (decadenze, estinzioni, preclusioni, ecc.).

Nel caso specifico, il citato art. 25, comma 6, non contiene alcuna qualificazione dei termini ivi contemplati, quindi va escluso che gli stessi possano considerare perentori per definizione "ex lege".

Ragioni sistematiche escludono, inoltre, la loro implicita perentorietà, poiché il termine di 30 giorni disciplina esclusivamente fasi del procedimento a rilevanza interna per l'ordinato svolgimento dello stesso (T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 05/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 05/11/2018), n. 712).

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti precisati e per l'effetto devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

In considerazione dell'eccezionalità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia - Presidente

Emiliano Raganella - Primo Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo - Primo Referendario